

Statuto del partito **Italia in Comune**

Art. 1
Denominazione,
sede, principi

- I Il Partito Italia in Comune ha sede legale in Parma, Piazzale San Lorenzo n 1, 43121. Il Partito Italia in Comune nasce dall'esigenza di promuovere una cultura politica che si fondi sul conseguimento di una società più equa e giusta che garantisca alle persone parità di accesso alla vita della Nazione e pari dignità sociale. Nel rispetto di tali ideali e dalla convergenza delle buone pratiche amministrative messe in campo al servizio dei cittadini, il Partito intende concorrere, con metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale.
- II I principi ispiratori di Italia in Comune sono quelli della Costituzione repubblicana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Particolare attenzione è posta alle autonomie locali così come richiamate dall'articolo quinto della Costituzione che recita: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". La politica è l'arte di coniugare la visione ideale con il mondo del realizzabile. In questo modello politico le comunità sono protagoniste.
- III Il Partito propone come forza aperta al cambiamento, impermeabile agli interessi personalistici della politica tradizionale e si riconosce nei valori espressi dalla nostra carta dei valori sottoscritta in fase costituente.

Art. 2
Simbolo

- I Il simbolo del Partito Italia in Comune che viene allegato al presente Atto costitutivo, è rappresentato da una scritta sviluppata nel carattere tipografico HELVETICA NEUE BOLD modificato a mano in una forma "a pacchetto" che riprende i colori della bandiera italiana, simbolo patrio ufficiale. In particolare la scritta "Italia" è posta, in colore verde sopra la scritta "comune", di colore rosso. Sul lato destro della scritta "Italia" viene posta con una proporzione pari al 50% della stessa scritta la preposizione "in" sempre nel colore verde. Sulla lettera "I" della parola "Italia" è posto un cerchio pieno di colore rosso. Sotto la parola "comune" è posto un logotipo a forma di nastro di colore verde, bianco e rosso che riprendono i colori della bandiera italiana, posizionati rispettivamente nell'ordine dall'alto verso il basso.
- II Il simbolo come sopra descritto può essere rappresentato anche inscritto in un cerchio composto da due semicerchi, rispettivamente di colore verde nella parte superiore e di colore rosso nella parte inferiore. I due semicerchi sono intervallati

Art. 2 II da una spaziatura di colore bianco. Si allega tale rappresentazione al presente
Simbolo Atto costitutivo.

Art. 3 I Il partito è organizzato su base nazionale. È riconosciuta l'autonomia decisionale e
Organizzazione propositiva degli organismi regionali, provinciali o di area metropolitana, comunali
territoriale e sub comunali, previo nulla osta, da parte del Coordinamento Nazionale, dei
rispettivi statuti.

II Alle strutture regionali, provinciali e locali viene riconosciuto il ruolo di elaborazione
e di decisione per le scelte politiche del proprio territorio.

III Il Partito promuove inoltre nuove forme di partecipazione quali strumenti di
democrazia partecipativa e deliberativa.

IV È condizione necessaria affinché possa essere creata una struttura regionale,
la rappresentatività al suo interno di almeno un comune nel 50% delle province
della regione, fatta salva la regione Valle d'Aosta. Il Coordinamento nazionale avrà
la facoltà di derogare detta condizione in casi straordinari.

V Le strutture regionali, provinciali e locali sono dotate di autonomia organizzativa
e finanziaria nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale. Esse
approvano nelle rispettive Assemblee un proprio Statuto che, con il nulla osta del
Coordinamento Nazionale e nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto
nazionale, disciplina l'attività del partito nel rispettivo ambito territoriale.

VI Gli Statuti dovranno garantire, oltre al coordinamento delle propagazioni territoriali
lo scambio tra le varie esperienze, la cooperazione e la piena partecipazione alla
definizione della linea politica comune.

VII Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della
rappresentanza politica del partito devono essere previsti almeno i seguenti
organi: Presidente, Coordinatore e Tesoriere.

VIII Il carattere democratico degli Statuti dovrà essere altresì garantito dallo
svolgimento di Assemblee degli iscritti da svolgersi, di regola, in concomitanza
con quello nazionale.

IX Le Sezioni e le sedi territoriali dovranno essere coinvolte, con modalità da normare
nell'apposito regolamento, nei dibattiti e nelle decisioni su temi di carattere
generale e nazionale.

X Le norme del presente Statuto restano valide per le entità regionali, provinciali e
locali fino al momento della approvazione degli statuti regionali

Art. 4
Iscrizione al partito

- I Possono iscriversi a Italia in Comune tutti i cittadini e le persone italiane e straniere che abbiano compiuto i diciotto anni di età che ne condividano la carta dei valori, l'impegno politico, le finalità ed il programma.
- II La partecipazione al Partito è libera e volontaria.
- III La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito format e comporta il versamento della quota di partecipazione annuale secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
- IV Con l'adesione a Italia in Comune gli iscritti accettano e condividono il presente statuto, la carta dei valori e gli eventuali regolamenti interni successivi.
- V L'iscrizione al partito è individuale e annuale. In assenza di disdetta esplicita il rinnovo dell'iscrizione avviene in maniera automatica.
- VI L'iscrizione al partito è incompatibile con l'iscrizione o adesione a movimenti, partiti e organizzazioni politiche che presentino liste concorrenziali a quelle del partito in consultazioni elettorali o diano il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal partito;
- VII L'iscrizione al partito è incompatibile con l'iscrizione ad associazioni culturali e politiche che professino idee e prattichino politiche in evidente contrasto con il presente Statuto.
- VIII È in ogni caso incompatibile con l'iscrizione al Partito l'adesione ad associazioni segrete o comunque finalizzate a sovvertire l'ordine costituzionale nonché l'iscrizione ad altri partiti, organizzazioni massoniche e associazioni i cui scopi siano inconciliabili con le finalità e i programmi del partito.
- IX Non possono essere iscritti al Partito coloro i quali abbiano subito condanne, anche non definitive, per associazione a delinquere di stampo mafioso.
- X La qualità di iscritto si perde per: dimissioni, rese per iscritto; incompatibilità stabilite dal presente articolo o mancato rinnovo dell'iscrizione; decadenza a seguito e a causa del mancato versamento della quota associativa annuale; espulsione, per qualsivoglia ragione, a conclusione del procedimento disciplinare regolato dal presente Statuto; morte dell'iscritto.

Art. 5
Sezioni territoriali

- I L'unità organizzativa di base del Partito è la Sezione.
- II Per costituire una Sezione sono necessari almeno 5 iscritti, che eleggono al proprio interno gli organi direttivi.
- III La Sezione territoriale propone la propria costituzione e delimitazione territoriale al Coordinamento provinciale che, sentiti i livelli superiori, si esprime.

- Art. 5**
Sezioni territoriali
- IV Il Presidente di Sezione, il Coordinatore di sezione vengono eletti ogni due anni, salvo dimissioni o commissariamento da parte del Coordinamento nazionale o, in caso di motivata urgenza, da parte del Presidente nazionale.
 - V All'atto dell'iscrizione il richiedente precisa a quale Sezione vuole appartenere. In mancanza di indicazione verrà iscritto alla Sezione territoriale più vicina al suo domicilio. L'iscritto può liberamente chiedere di trasferire ad altra Sezione la sua iscrizione. È possibile costituire una Sezione per ogni ambito amministrativo indicato ai sensi degli artt. 2,3,4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 del D.L. 7/04/2014 n.56 e dell'art. 117 della Costituzione. È possibile aprire per ogni Sezione più sedi nell'ambito dello stesso territorio. L'espressione politica territoriale è competenza della Sezione.
 - VI Il Presidente di sezione è eletto dall'Assemblea degli iscritti della sezione con votazione palese, a maggioranza dei 2/3 dei presenti in prima e seconda votazione e a maggioranza semplice a partire dalla terza.
 - VII Il Presidente di sezione convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti.
 - VIII Il Coordinatore della sezione è il rappresentante politico della sezione, è eletto dall'Assemblea degli iscritti della sezione con votazione palese a maggioranza semplice.
 - IX Il Tesoriere della sezione è nominato dal Coordinatore di sezione, che lo seleziona tra gli associati che posseggano di comprovati requisiti di professionalità ed onorabilità.
 - X Ogni sezione, per quanto non previsto nel presente Statuto, potrà dotarsi di un regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Coordinamento nazionale.
-

- Art. 6**
Il Coordinamento provinciale
- I In ogni provincia è istituito un Coordinamento provinciale di tutte le Sezioni operanti in quel territorio.
 - II Il Coordinamento provinciale è composto da tutti i Coordinatori delle sezioni comunali di una medesima provincia. Sono membri di diritto del Coordinamento provinciale il Coordinatore provinciale e il Presidente provinciale.
 - III Il Coordinamento provinciale rappresenta il partito in ambito provinciale, coordina l'attività delle Sezioni comunali e cura la compilazione delle liste alle elezioni provinciali e la lista circoscrizionale provinciale per le elezioni regionali, da sottoporre all'approvazione del Coordinamento regionale.
 - IV Nella Valle D'Aosta le competenze del Coordinamento provinciale sono svolte direttamente dal Coordinamento regionale.

Art. 6
Il Coordinamento provinciale

- V Il Presidente provinciale e il Coordinatore provinciale vengono eletti ogni due anni, salvo dimissioni o commissariamento da parte del Coordinamento nazionale o, in caso di motivata urgenza, da parte del Presidente nazionale.
- VI Il Presidente provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale degli iscritti con votazione palese, a maggioranza dei 2/3 dei presenti in prima e seconda votazione e a maggioranza semplice a partire dalla terza.
- VII Il Presidente provinciale convoca e presiede l'Assemblea provinciale degli iscritti.
- VIII Il Coordinatore provinciale è il rappresentante politico della coordinamento, è eletto dall'Assemblea provinciale degli iscritti con votazione palese a maggioranza semplice.
- IX Il Coordinatore provinciale ha la rappresentanza del partito nella Provincia e partecipa alle riunioni del Coordinamento regionale.
- X Il Tesoriere provinciale è nominato dal Coordinatore provinciale, che lo seleziona tra gli associati che posseggano di comprovati requisiti di professionalità ed onorabilità. Il Tesoriere partecipa senza diritto di voto ai lavori del Coordinamento provinciale.
- XI Ogni Coordinamento provinciale, per quanto non previsto nel presente Statuto, potrà dotarsi di un regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Coordinamento nazionale.
- XII Nel caso di impedimento o di revoca per gravissime inadempienze organizzative e funzionali dei Coordinatori di Sezione, ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio di Garanzia, il Coordinatore provinciale, sentiti il Coordinamento nazionale e regionale, provvede alla nomina dei Commissari di sezione.

Art. 7
Il Coordinamento regionale

- I In ogni Regione e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano è istituito un Coordinamento regionale.
- II Il Coordinamento regionale è composto dai Coordinatori Provinciali, dai componenti del Coordinamento nazionale iscritti nella regione e da 5 iscritti nominati dal Coordinatore regionale. Il numero dei componenti nominati non può mai superare il numero dei componenti di diritto. Il Coordinatore regionale, il Presidente regionale e il Coordinamento regionale durano in carica due anni.
- III Sono membri di diritto del Coordinamento regionale il Coordinatore regionale e il Presidente regionale.
- IV Il Coordinamento regionale rappresenta il partito in ambito regionale, coordina le attività dei Coordinamenti provinciali e cura la compilazione delle liste alle elezioni regionali, da sottoporre all'approvazione del Coordinamento nazionale.

Art. 7
Il Coordinamento regionale

- V La responsabilità del rispetto delle regole e le valutazioni di merito dei candidati sono comunque in capo al Coordinatore Regionale, tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al partito, e sentito il parere non vincolante del Coordinamento Regionale ove presente. Controllo finale e ratifica sono in capo al Coordinamento Nazionale, così come richiamato da apposito regolamento.
- VI Il Presidente regionale e il Coordinatore regionale vengono eletti ogni due anni, salvo dimissioni o commissariamento da parte del Coordinamento nazionale o, in caso di motivata urgenza, da parte del Presidente nazionale.
- VII Il Presidente regionale è eletto dall'Assemblea regionale degli iscritti con votazione palese, a maggioranza dei 2/3 dei presenti in prima e seconda votazione e a maggioranza semplice a partire dalla terza.
- VIII Il Presidente regionale convoca e presiede l'Assemblea provinciale degli iscritti.
- IX Il Coordinatore regionale è il rappresentante politico della coordinamento, è eletto dall'Assemblea regionale degli iscritti con votazione palese a maggioranza semplice.
- X Il Coordinatore regionale ha la rappresentanza del partito nella Regione e partecipa alle riunioni del Coordinamento regionale.
- XI Il Tesoriere regionale è nominato dal Coordinatore regionale, che lo seleziona tra gli associati che posseggano di comprovati requisiti di professionalità ed onorabilità. Il Tesoriere partecipa senza diritto di voto ai lavori del Coordinamento regionale.
- XII Ogni Coordinamento regionale, per quanto non previsto nel presente Statuto, potrà dotarsi di un regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Coordinamento nazionale.
- XIII Nel caso di impedimento o di revoca per gravissime inadempienze organizzative e funzionali dei Coordinatori Provinciali, ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio di Garanzia, il Coordinatore regionale, sentito il Coordinamento nazionale, provvede alla nomina dei Commissari provinciali.
-

Art.8
Il Regolamento degli organi territoriali

- I Su proposta dei diversi organi territoriali, il Coordinamento Nazionale approva eventuali Regolamenti degli organi territoriali, curando la trasparenza e la democraticità delle procedure, nonché le attività di controllo e verifica da parte degli organi centrali del Partito per il rispetto dei diritti degli iscritti.

Art. 9
Adesione al partito
da parte di
soggetti collettivi

- I È prevista la collaborazione attiva alle iniziative del partito da parte di cittadini e di gruppi organizzati.
Essi godranno pertanto di tutti i diritti di informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in generale, alla vita interna del partito.
 - II Le associazioni e i movimenti che perseguano proprie finalità politiche, culturali, professionali, di impegno sociale o di lavoro che condividono gli obiettivi del partito possono aderirvi, previa autorizzazione da parte del coordinamento nazionale e sentiti il coordinamento regionale e le sezioni territoriali, mantenendo la loro autonomia organizzativa ma dichiarando di aderire ai principi ispiratori e alla Carta dei valori del partito, impegnandosi a sostenerlo nelle consultazioni sia territoriali che nazionali.
 - III L'adesione da parte dei sopra citati soggetti collettivi non determina l'iscrizione al partito da parte dell'associazione e dei loro associati.
-

Art. 10
Parità di genere

- I Il Partito si impegna a rimuovere qualsiasi ostacolo che si frapponga alla parità di genere. A tal fine la stessa viene promossa negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto.
-

Art. 11
Rappresentanza
e tutela delle minoranze

- I Il Partito tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce, a ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi.
-

Art. 12
Sanzioni

- I Il Coordinamento Nazionale, per palesi violazioni dello Statuto o dei successivi eventuali codici di comportamento, può assumere, nei confronti degli iscritti i seguenti provvedimenti:
 - a. Richiamo scritto;
 - b. Sospensione dal partito;
- II Il Coordinamento nazionale per palesi violazioni dello Statuto o dei successivi eventuali codici di comportamento, può decidere il Commissariamento o lo scioglimento di una Sezione.
- III Il Coordinamento nazionale ha la facoltà di revocare l'adesione dei soggetti collettivi aderenti per palesi violazioni dello Statuto o dei successivi eventuali codici di comportamento.
- IV Il Coordinamento Nazionale, per gravi e reiterate violazioni dello Statuto o relativi codici di comportamento, può valutare il provvedimento di esclusione dal partito.
- V Contro le decisioni del Coordinamento Nazionale, l'iscritto, al quale è stata comminata la sanzione, può far ricorso al Collegio dei Probiviri (di cui all'art. 20 del presente Statuto) entro 30 giorni dall'applicazione della sanzione.

Art. 13
Organi del Partito

- I Sono organi del partito:
- a. L'Assemblea Nazionale degli iscritti;
 - b. Il Coordinamento Nazionale;
 - c. Il Comitato esecutivo;
 - d. Il Presidente;
 - e. Il Coordinatore Nazionale;
 - f. Il Tesoriere;
 - g. Il Collegio dei Probiviri;
 - h. Le organizzazioni territoriali a livello regionale, provinciale e di sezione
-

Art. 14
L'Assemblea Nazionale

- I L'Assemblea Nazionale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati al partito. Ad essa competono le modifiche del presente Statuto.
- II L'Assemblea Nazionale degli iscritti stabilisce la linea politica e programmatica del partito, valuta le attività svolte dalle Sezione regionali che partecipano all'Assemblea.
- III L'Assemblea Nazionale coadiuva il Coordinatore Nazionale e il Coordinamento Nazionale nella conduzione politica e organizzativa del Partito e approva, su proposta del Coordinatore Nazionale, d'intesa con il Presidente Nazionale, le liste per le elezioni politiche, amministrative ed europee, tenendo altresì conto delle indicazioni provenienti dagli organi territoriali.
- IV L'Assemblea Nazionale è convocata dal Coordinatore Nazionale in via ordinaria ogni tre anni, in via straordinaria su richiesta del 50% dei membri del Coordinamento Nazionale o su richiesta del Presidente.
- V Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
- VI Qualsiasi mozione, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentata e sottoscritta secondo le norme previste nell'apposito regolamento dell'Assemblea Nazionale.
- VII L'Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore Nazionale a maggioranza semplice.
- VIII L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente a maggioranza dei 2/3 dei presenti in prima e seconda votazione e a maggioranza semplice a partire dalla terza.
- IX L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi l'Assemblea è presieduta dal componente del Coordinamento Nazionale presente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i componenti del Coordinamento Nazionale l'Assemblea verrà presieduta da persona designata dagli intervenuti votato a maggioranza.
-

Art. 15
I Delegati
all'Assemblea Nazionale

- I Il Coordinamento Nazionale determina il numero totale dei partecipanti o eventuali delegati all'Assemblea Nazionale sulla base dei criteri esplicitati nell'apposito regolamento dell'Assemblea Nazionale.
 - II Il Coordinamento Nazionale ha il diritto di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.
-

Art. 16
Il Coordinamento
Nazionale

- I Il Coordinamento Nazionale determina l'attuazione dell'indirizzo politico emerso e delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Nazionale.
- II Il Coordinamento Nazionale esprime modalità e tempistiche di individuazione delle candidature.
- III Il Coordinamento Nazionale resta in carica tre anni fatte salve le dimissioni della metà più uno dei suoi membri.
- IV Compongono il Coordinamento Nazionale:
 - a. Il Presidente
 - b. Il Coordinatore Nazionale
 - c. I coordinatori territoriali (regionali e provinciali); I parlamentari, I Consiglieri Regionali; I presidenti di Provincia ed I Sindaci di Comuni capoluoghi di provincia o delle Aree Metropolitane, purché in regola con le norme per il tesseramento degli iscritti.
- V Gli Aderenti al Partito regolarmente iscritti per una quota pari ad 1/3 del totale dei componenti del Coordinamento Nazionale i quali vengono nominati nel modo seguente: 1/2 di nomina del Coordinatore Nazionale; 1/2 di nomina del Presidente. Nella nomina della propria quota il Presidente e il Coordinatore nazionale devono tenere conto anche della rappresentanza di amministratori dei comuni non capoluogo di provincia. Nel caso in cui 1/3 del totale dei componenti del Coordinamento Nazionale dovesse essere dispari, al Presidente spetta la nomina del membro in eccedenza (1/2 + 1).
- VI Il Coordinamento Nazionale delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando diversamente previsto dallo Statuto. In caso di parità di voto, il voto del Coordinatore Nazionale vale doppio.
- VII Il Coordinamento Nazionale, con apposita delibera, può essere esteso ad altri associati al partito o a tecnici se gli argomenti in discussione lo richiedono. Le modalità di partecipazione sono decise dal Coordinamento Nazionale cui spetta anche la revoca di tale delibera.
- VIII Oltre a rendere operative le decisioni Assembleari, è compito del Coordinamento Nazionale:

Art. 16 VIII
Il Coordinamento
Nazionale

- d. nominare il Tesoriere su proposta del Coordinatore Nazionale;
- e. deliberare sulla linea politica del partito, nel rispetto degli indirizzi emersi in fase assembleare;
- f. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- g. proporre i regolamenti integrativi per il funzionamento delle attività del partito e dei suoi organi;
- h. predisporre il programma delle attività;
- i. approvare o ratificare i programmi elettorali su base territoriale;
- j. proporre le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e del Parlamento nazionale.
- k. atificare gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- l. verificare e approvare il rendiconto preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere;
- m. deliberare sull'esclusione di un Associato;
- n. fissare l'ammontare delle quote di iscrizione;
- o. deliberare in merito ad eventuali progetti strategici per il partito

Art. 17 I
Convocazione,
costituzione
e deliberazione
del Coordinamento
Nazionale

- I Il Coordinamento Nazionale si riunisce ordinariamente, presso la sede sociale almeno due volte all'anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore Nazionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta anche via e-mail, dal Collegio dei Probiviri, oppure da almeno un terzo dei componenti del Coordinamento Nazionale.
- II Il Coordinamento Nazionale è valido in prima convocazione se vi è la presenza di almeno la maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
- III Non è ammesso il voto per delega.
- IV Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono assunte a votazione palese.
- V Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, non tenendo conto degli astenuti.
- VI In caso di parità di voti vale doppio il voto del Coordinatore Nazionale.
- VII È necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta del Coordinamento Nazionale per delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo.
- VIII Delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Nazionale deve essere redatto, a cura del Segretario della seduta individuato ad inizio lavori, un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Coordinatore Nazionale e dal Segretario della seduta.

Art. 18
Comitato Esecutivo

- I Il Coordinatore Nazionale può avvalersi di un Comitato Esecutivo con proprie funzioni e attribuzioni, composto fino a un massimo di 9 membri, regolarmente iscritti, fiduciari del Coordinatore Nazionale.
 - II Il Presidente riconosce e ratifica le nomine dei membri del Comitato Esecutivo.
-

Art. 19
Il Presidente

- I Il Presidente è il rappresentante legale del partito, Rappresenta il partito con ogni soggetto con il quale venga instaurato un rapporto giuridico.
 - II Il Presidente del partito è eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità di cui all'art.14 del presente Statuto.
 - III Il Presidente ha funzioni di rappresentanza e di garanzia è garante dello Statuto e del corretto perseguimento dei fini sociali e delle decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale
 - IV Il Presidente, nel rispetto delle sue funzioni di garante, non può essere membro del Comitato Esecutivo
 - V Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Nazionale.
 - VI Il Presidente inoltre:
 - a. può deferire per motivi disciplinari ogni iscritto al partito, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione del Coordinamento Nazionale;
 - b. può deliberare previo parere del Coordinamento Nazionale, lo scioglimento di un Coordinamento Regionale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati;
 - c. può deliberare, in casi straordinari, urgenti e motivati, previo parere del Coordinamento Nazionale e sentito il Coordinatore Regionale, lo scioglimento di un Coordinamento Provinciale o locale e la conseguente nomina di un Commissario;
 - d. può deliberare, previo parere del Coordinatore Regionale e sentito il Coordinatore Provinciale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati.
 - e. può deliberare, previo parere del Coordinatore Regionale e sentito il Coordinatore Provinciale, lo scioglimento di una Sezione territoriale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati.
 - VII Il Coordinamento nazionale può prevedere forme assicurative a garanzia dell'operato del Presidente.
 - VII Il Presidente nomina, tra i componenti del Coordinamento nazionale, uno o più VicePresidenti.
-

Art. 20
Il Coordinatore
Nazionale

- I Il Coordinatore Nazionale è il rappresentante politico del partito, è eletto dall'Assemblea Nazionale, secondo le modalità di cui all'art.14 del presente Statuto.
 - II Convoca e presiede Il Coordinamento Nazionale, assicurandone il regolare svolgimento.
 - III Egli esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per un efficiente funzionamento del partito:
 - a. sovrintende all'attuazione del programma;
 - b. propone l'ordine del giorno del Coordinamento Nazionale e ne dirige i lavori;
 - c. può avvalersi dell'opera di esperti, consulenti che possono partecipare alle sedute del Coordinamento Nazionale esclusivamente come uditori senza diritto di voto;
 - d. può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri, o singole funzioni, ai Vice coordinatori o ad altro membro del Coordinamento Nazionale se individuato;
 - e. può assumere provvedimenti che abbiano carattere urgente, con l'obbligo di riferirne entro 30 giorni al Coordinamento Nazionale.
-

Art. 21
Il Tesoriere

- I Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento Nazionale su proposta del Coordinatore Nazionale, che lo seleziona tra gli associati che posseggano di comprovati requisiti di professionalità ed onorabilità.
 - II Il Tesoriere rimane in carica per un periodo coincidente temporalmente con il mandato del Coordinamento Nazionale che l'ha eletto. Sono prorogate tutte le sue funzioni e i poteri nel periodo intercorrente la nomina del nuovo Tesoriere.
 - III Il Tesoriere può partecipare senza diritto di voto ai lavori del Coordinamento Nazionale.
 - IV Il Tesoriere, nel rispetto del principio di economicità della gestione ed assicurando l'equilibrio finanziario, cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria.
 - V La conduzione del Partito deve rispettare rigorosi criteri di trasparenza e legittimità amministrativa e finanziaria.
 - VI Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Coordinatore Nazionale nomina un nuovo Tesoriere.
 - VII Il Tesoriere può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici.
-

Art. 21	VIII	Sottoscrive il Regolamento economico-finanziario del partito.
Il Tesoriere	IX	Il Tesoriere è incompatibile con altri incarichi del partito.
<hr/>		
Art. 22	I	L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Disposizioni finanziarie e Controllo contabile	II	I bilanci del partito sono certificati da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), individuata dal Coordinamento nazionale che pubblica sul sito web dell'Associazione le motivazioni della propria scelta. Essa verifica in particolare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano.
<hr/>		
Art. 23	I	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati.
Il Collegio dei Probiviri	II	Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutaria e regolamentari, indicandone la loro corretta applicazione. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti individualmente dall'Assemblea Nazionale, che in tale occasione ne elegge tra i componenti il Presidente. I componenti del Collegio potranno essere scelti anche in tutto o in parte tra persone estranee al Partito avuto riguardo alla loro competenza in materia associativa. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o ruolo all'interno del Partito.
	III	Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva, senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza assoluta di voti, su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra il partito e gli Iscritti o tra gli Iscritti medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi del partito.
<hr/>		
Art. 24	I	La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, provinciali e locali hanno autonomia legale, patrimoniale e finanziaria.
Autonomia patrimoniale e gestionale	II	Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è in alcun modo responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
<hr/>		

- Art. 25**
Bilancio
- I Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico da un rapporto sulla gestione.
 - II Il bilancio consuntivo è approvato dal Coordinamento Nazionale entro il 31 maggio.
 - IV Il Tesoriere sottopone all'approvazione del Coordinamento Nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.
 - V I bilanci sono sottoposti agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.
 - VI Le organizzazioni territoriali, ai sensi degli artt. 3 e 5 del presente Statuto hanno l'obbligo di perseguire le disposizioni del precedente comma.
-

- Art. 26**
Risorse economiche
- I Le risorse economiche del Partito sono costituite da:
 - a. Beni, immobili e mobili;
 - b. Contributi ordinari;
 - c. Contributi volontari previsti dall'ordinamento vigente;
 - II I contributi ordinari degli iscritti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, ove stabilite dall'assemblea su proposta del Coordinamento Nazionale e da eventuali contributi straordinari sempre stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. L'eventuale quota di associazione annuale deve essere commisurata ai costi che sono sostenuti dall'associazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
 - III L'alienazione di cespiti di cui al comma 1, lettera a) e ogni altra forma di impiego straordinario del patrimonio del Partito sono approvate dall'Assemblea a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ degli iscritti.
 - IV Il Partito non potrà in alcun caso richiedere finanziamenti bancari o accendere prestiti.
 - V Il Partito può accettare donazioni da parte di altri soggetti purché essi non operino in palese contrasto con il presente Statuto o con la Carta dei Valori del Partito.
 - VI È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o dalle disposizioni del comma 6.
 - VII Il Partito riconoscerà un contributo per:
 - d. Da un minimo del trenta per cento a un massimo del cinquanta per cento di quanto ricevuto relativamente ai contributi di cui al comma 1, lettera c), ripartito per il numero delle organizzazioni territoriali iscritte ai sensi degli artt. 3 e 5, in maniera proporzionale.

Art. 26 VII
Risorse economiche

e. Da un minimo del dieci per cento a un massimo del venticinque per cento di quanto ricevuto relativamente ai contributi di cui al comma 1, lettera c), ripartito:

- i. Per il cinquanta per cento alle organizzazioni territoriali con più di 250.000 abitanti nell'ambito territoriale di riferimento, proporzionalmente.
- ii. Per il trenta per cento alle organizzazioni territoriali con più di 50.000 e meno di 250.000 abitanti nell'ambito territoriale di riferimento, proporzionalmente.
- iii. Per il venti per cento alle organizzazioni territoriali con meno di 50.000 abitanti nell'ambito territoriale di riferimento, proporzionalmente.

VIII Entro il 30 novembre di ogni anno il Coordinamento nazionale delibera le quote di ripartizione di cui al comma 6.

Art. 27 I
Trasparenza e
tutela della riservatezza

I Il partito svolge la propria attività politica nel pieno rispetto e valorizzazione del principio di trasparenza e partecipazione anche amministrativa.

II Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della riservatezza e in particolare del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali.

III Il Responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del Partito ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03, (Codice della Privacy).

IV La durata dell'incarico è di tre anni e lo stesso verrà conferito dal Coordinamento nazionale.

Art. 28 I
(Scioglimento
del Partito)

I Lo scioglimento del Partito è deliberato dall'Assemblea nazionale degli iscritti. Il patrimonio residuo del Partito deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

II La destinazione del patrimonio deve essere indicata nella deliberazione di scioglimento.

- Art. 29**
**(Modifiche allo Statuto,
ai regolamenti)**
- I Possono proporre modifiche allo Statuto, al nome del Partito, al Simbolo e al dominio internet:
 - a. Il Coordinamento nazionale;
 - b. 1/3 degli iscritti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, previa comunicazione al Presidente di un progetto redatto in articoli;
 - II Le proposte di modifica di cui al comma 1 devono essere inserite dal Presidente all'ordine del giorno nella prima Assemblea nazionale degli iscritti utile.
 - III Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea nazionale degli iscritti sempre a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.
 - IV Le modifiche dei regolamenti indicati in questo statuto sono approvate dall'Assemblea nazionale degli iscritti a maggioranza dei presenti. Le modifiche al "Regolamento di iscrizione, requisiti di ammissione al partito e candidabilità" sono approvate dall'Assemblea nazionale degli iscritti sempre a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.
-

- Art. 30**
**(Norme finali
e transitorie)**
- I Secondo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nell'allegato Statuto, il primo Coordinamento Nazionale è composto dai membri costituenti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e l'allegato Statuto e da coloro che faranno richiesta di adesione al Partito entro la data in cui si riunirà la prima Assemblea nazionale degli iscritti, previa approvazione del Coordinamento Nazionale, e che saranno qualificati "Soci Fondatori".
 - II La prima riunione del Coordinamento Nazionale eleggerà il Presidente, il Coordinatore nazionale, il tesoriere e i referenti territoriali che dureranno in carica fino alla convocazione della prima Assemblea Nazionale.
 - III Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si rimanda a decisione del Coordinamento Nazionale, fatta salva l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, quando applicabili.
-